

(N. 852)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PALUMBO, MALAGODI, BASTIANINI**
e **VALITUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1984

Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1970, n. 898,
concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

ONOREVOLI SENATORI. — A circa quattordici anni di distanza dall'approvazione in Parlamento della legge Fortuna-Baslini, che ha introdotto in Italia la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, ed a dieci anni dal *referendum* che l'ha confermata, si può constatare che non si sono verificati i fenomeni prospettati da quanti, durante l'*iter* di approvazione parlamentare ed in occasione del successivo *referendum*, avevano additato tale legge come un fattore di disgregazione delle famiglie e di grave disagio sociale.

In realtà la vigente normativa, in questi anni, lungi dal costituire una minaccia per il vincolo matrimoniale, ha rappresentato,

invece, un importante strumento per risolvere spinose situazioni determinatesi in unioni irrimediabilmente compromesse e per formare nuove famiglie attraverso la regolarizzazione di unioni di fatto.

I dati statistici qui di seguito riportati relativi al numero dei divorzi avvenuti in questi anni mettono in evidenza che dal 1972, anno in cui si è registrato il maggior numero di divorzi, dovuti soprattutto alla regolarizzazione delle situazioni da tempo pendenti, si è constatata una progressiva diminuzione ed una successiva stabilizzazione del numero annuale degli scioglimenti di matrimoni.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIVORZI

1971	17.134
1972	32.627
1973	18.172
1974	17.890
1975	10.618
1976	12.106
1977	11.902
1978	11.985
1979	11.969
1980	11.844
1981	12.606
1982	13.731
1982 gennaio-maggio	5.929
1983 gennaio-maggio	5.921

L'attuazione della legge sul divorzio ha altresì denotato alcuni difetti, peraltro già palesi al momento della sua discussione parlamentare la cui eliminazione era stata sacrificata nel tentativo di superare i forti ostacoli ideologici alla sua approvazione.

È alla luce di quanto detto che, a dieci anni dal *referendum* che ha sanzionato la volontà della maggioranza dei cittadini di conservare questa normativa, si è sentita l'esigenza di presentare una proposta di legge volta ad adeguare il testo della legge n. 898 del 1970 alla realtà sociale, rimuovendo le imperfezioni riscontrate in questi anni.

A tale riguardo, il punto fondamentale su cui si articola la proposta può farsi consistere nella riduzione da cinque a due anni del periodo di separazione legale necessario per introdurre la relativa domanda giudiziale; il termine è ridotto ad un anno per i coniugi senza prole che ne facciano esplicita e concorde richiesta, mentre è di tre anni per i coniugi con figli minori.

Tale modifica non ha la finalità di agevolare il divorzio, ma nasce dall'esigenza di adeguare la normativa alla realtà emersa dalla applicazione della legge in questione, ferma restando una maggiore ampiezza dei termini per le famiglie con prole, ed introducendo invece una ulteriore riduzione ad un anno per le richieste consensualmente avanzate dai coniugi senza prole.

Occorre considerare, inoltre, che il vigente termine di cinque anni di separazione induce molti coniugi separati che vogliono instaurare un nuovo legame a costituire una famiglia di fatto, considerando poi superflua una successiva regolarizzazione di tale unione con il divorzio ed il successivo matrimonio.

Confrontando, infatti, la tabella precedentemente riportata sul numero dei divorzi con quella seguente, in cui è registrato l'andamento delle separazioni personali dei coniugi, si può notare che ad un aumento di queste ultime corrisponde una stasi nel numero dei divorzi.

SEPARAZIONI PERSONALI DEI CONIUGI

1971	11.796
1972	13.493
1973	14.083
1974	16.451
1975	19.132
1976	21.225
1977	23.826
1978	25.867
1979	28.672
1980	29.462
1981	30.899
1982	31.983
1982 gennaio-maggio	14.698
1983 gennaio-maggio	14.412

È opportuno ricordare che quanto contemplato nella legislazione dei Paesi europei più evoluti, in materia di termini di separazione per l'ottenimento del divorzio, è analogo al contenuto della presente proposta.

Un secondo aspetto della legge n. 898 del 1970, che non deve essere dimenticato e sul quale è necessario un attento riesame, riguarda la lunghezza e la complessità delle procedure di divorzio.

È stato, pertanto, previsto che se al momento della proposizione della domanda di divorzio il giudizio per la separazione non sia ancora definito e penda innanzi al tribunale, i giudizi debbano essere riuniti davanti al giudice della separazione.

Ove il giudizio di separazione penda innanzi alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione, esso prosegue limitatamente all'accertamento relativo all'addebito delle responsabilità, e le prove reperite in tema di assegno al coniuge e di affidamento della prole vengono acquisite al giudizio di divorzio.

Con tale modifica si intende rendere più agevole e celere la procedura, eliminando le eccessive complessità che fanno torto al senso di responsabilità dei cittadini, e che rendono tanto più penoso il ricorso allo scioglimento del matrimonio.

Passando poi all'illustrazione dei singoli articoli si evidenzia che con l'articolo 1 si amplia la possibilità di divorzio per reati di un coniuge, oltre ai casi previsti, anche all'ipotesi in cui esso si sia reso colpevole di induzione, costrizione o sfruttamento della prostituzione di un qualsiasi individuo anche se non membro della propria famiglia.

La stessa possibilità è prevista per il caso in cui il coniuge sia stato condannato per omicidio volontario ovvero per tentato omicidio, sempre che il tentativo sia stato perpetrato ai danni del coniuge o dei figli anche adottivi.

L'articolo 2 prevede la riduzione del termine di separazione legale per ottenere il divorzio da cinque anni a due anni, riducibile ad un anno in caso di consenso dei coniugi senza prole. Nel caso in cui i coniugi abbiano invece figli minori, il termine è di tre anni.

L'articolo 3 tende a snellire le procedure di divorzio stabilendo la possibilità di unificazione del procedimento di divorzio e di separazione nel caso in cui quest'ultimo, al momento della domanda di divorzio, non sia ancora definito.

Si prevede, inoltre, che ove il giudizio di separazione penda davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione esso possa proseguire limitatamente all'accertamento relativo all'addebito delle responsabilità, mentre le prove reperite in tema di assegni al coniuge e di affidamento della prole vengono acquisite al giudizio di divorzio.

All'articolo 4 si prevede una modifica alla lettera e) del n. 2 dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel senso di consentire la domanda di scioglimento del matrimonio nel caso in cui per il cittadino straniero sia stata pronunciata all'estero sentenza di annullamento o di scioglimento del matrimonio indipendentemente dall'iniziativa dello stesso in ordine allo scioglimento, come invece è previsto dalla vigente normativa.

All'articolo 5 si stabilisce, in caso di accordo tra i coniugi, uno snellimento delle procedure dell'emissione dell'ordinanza di scioglimento del matrimonio, mentre all'articolo 6 si prevede la soppressione del sesto comma dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970.

Tale comma, contemplando la possibilità per il Presidente del tribunale, qualora lo ritenga opportuno per favorire la riconciliazione tra i coniugi, di fissare l'udienza davanti al giudice istruttore entro il termine di un anno, allungando notevolmente i termini per l'ottenimento del divorzio, ha costituito nella prassi applicativa uno strumento di condizionamento di un coniuge sull'altro.

L'articolo 7 prevede la possibilità da parte della moglie di conservare il cognome del marito, modificando l'automatismo della normativa vigente che stabilisce che la moglie riacquisti il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio.

L'articolo 8 modifica il quarto comma dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970 stabilendo che il giudice, nel disporre la somministrazione dell'assegno periodico di un coniuge a favore dell'altro, tenga conto oltre che delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, anche della durata del matrimonio. Viene inoltre prevista la possibilità per il tribunale di stabilire un criterio di adeguamento automatico dell'assegno.

L'articolo 9 contempla, infine, la possibilità da parte del coniuge interessato, in caso di mancata corresponsione dell'assegno di sostentamento, di ottenere il pagamento direttamente dai terzi che siano tenuti a corri-

spondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato.

Con tale norma si intendono predisporre adeguate garanzie per il coniuge economicamente più debole ed ovviare alle lacune della normativa vigente.

In tal senso va, peraltro, precisato che tale innovazione si collega ad un'altra mo-

difica alla legge n. 898 del 1970, oggetto di una proposta di legge recentemente presentata da alcuni parlamentari liberali e volta a riconoscere l'attribuzione della pensione di reversibilità all'ex coniuge prescindendo dal fatto che l'ex coniuge defunto fosse o no obbligato in vita alla somministrazione dell'assegno periodico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le lettere *b)* e *c)* del punto 1 del primo comma dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono sostituite dalle seguenti:

« *b)* a qualsiasi pena detentiva per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523, 524 e 564 del codice penale ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario ovvero per tentato omicidio ai danni del coniuge o di un discendente o figlio adottivo ».

Art. 2.

La lettera *b)* del punto 2 del terzo comma dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:

« *b)* i coniugi vivano ininterrottamente separati almeno da due anni in forza di separazione consensuale omologata ovvero di provvedimento presidenziale ai sensi dell'articolo 708 del codice di procedura civile, purchè il relativo processo non sia estinto.

Il termine è di tre anni se i coniugi hanno figli minori; è di un anno se i coniugi senza prole ne fanno concorde richiesta.

Il termine decorre dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati, anche provvisoriamente, a vivere separati ».

Art. 3.

Se al momento della proposizione della domanda di divorzio il giudizio per la separazione non è ancora definito e pende davanti al tribunale i processi devono essere riuniti davanti al giudice della separazione.

Se il giudizio di separazione pende davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione, esso prosegue limitatamente all'accertamento relativo all'addebito delle responsabilità.

Le prove raccolte relative all'assegno per il coniuge e all'affidamento della prole vengono acquisite al giudizio di divorzio.

Art. 4.

La lettera *e*) del punto 2 dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:

« *e*) per l'altro coniuge, cittadino straniero, è stata pronunciata all'estero sentenza di annullamento o scioglimento del matrimonio, o l'altro coniuge, cittadino straniero, ha contratto all'estero nuovo matrimonio ».

Art. 5.

Dopo il quinto comma dell'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono aggiunti i seguenti:

« Se la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, comprensiva delle condizioni accessorie inerenti ai rapporti economici e alla prole, è presentata concordemente da entrambi i coniugi, si applica il procedimento di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile.

Qualora il tribunale ravvisi che i provvedimenti relativi ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, indica ai coniugi le modifiche da apportare.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, senza che i coniugi vi abbiano ottemperato, l'omologazione può essere rifiutata ».

Art. 6.

Il sesto comma, dell'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è soppresso.

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« La moglie perde il cognome del marito, salvo espresso consenso di quest'ultimo. In presenza di particolari interessi dei fi-

gli la moglie può essere autorizzata dal tribunale a conservare il cognome del marito anche senza il consenso di questi ».

Art. 8.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, delle ragioni della decisione e della durata del matrimonio, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in relazione alle sostanze e ai redditi di entrambi comparativamente considerati. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene anche conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi.

La sentenza dovrà stabilire anche un meccanismo di adeguamento automatico dell'assegno.

Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico ».

Art. 9.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

« In caso di inadempimento superiore a trenta giorni dalla corresponsione periodica dell'assegno, il coniuge interessato può notificare il relativo provvedimento ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato. Il coniuge creditore, dal momento della notifica, ha diritto ad ottenere direttamente da terzi il pagamento della somma di cui è creditore.

Nello stesso caso, il giudice, su richiesta dell'avente diritto, può inoltre disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno ».